

**“Una cerniera tra ospedale e territorio”**

**CONVENZIONE**

**TRA**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI** (d'ora innanzi chiamata "I.N.R.C.A.") con Sede Legale in Ancona, Via Santa Margherita, 5 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 00204480420, in persona del Dott. GIUSEPPE ZUCCATELLI, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Istituto medesimo, sostituito per la sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Direttore Sanitario, Dott. Claudio Maria Maffei, come da determina n. 1/DGEN del 10/01/2012,

**E**

**L'ASUR** di seguito chiamata Azienda , con sede in Ancona, Via Caduti sul lavoro n.20 CAP 60100, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata, dal Direttore Generale pro tempore Dott. Gianni Genga,

**E**

**La FONDAZIONE NINO MASERA PER IL BENESSERE DELL'ANZIANO** con sede in Ancona, Via Santa Margherita 18, 60124 Ancona nella persona del Presidente, Dott. Roberto La Rocca.

**PREMESSO**

- che l'INRCA, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i suoi scopi istituzionali anche quello dell'integrazione ospedale-territorio finalizzata ad una sempre più efficace gestione del paziente anziano in fase di dimissione ospedaliera;
- che l'ASUR, titolare istituzionale dell'assistenza territoriale, ha individuato nella fase di accompagnamento alla dimissione il punto di snodo principale per garantire una completa continuità assistenziale;
- che la FONDAZIONE NINO MASERA PER IL BENESSERE DELL'ANZIANO per origine statutaria è da sempre votata al supporto dell'assistenza agli anziani integrandosi anche con i soggetti istituzionalmente preposti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**

**Le sopracitate premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.**

## Art. 2 (finalità e durata)

Oggetto della presente convenzione è la disciplina delle modalità operative di intervento di una nuova figura professionale finalizzata a supportare la gestione assistenziale del paziente anziano con criticità che, in fase di dimissione dall'Ospedale Geriatrico dell'INRCA di Ancona, necessita di continuità di cure anche in un contesto diverso da quello ospedaliero, facilitandone pertanto la presa in carico da parte degli altri setting assistenziali preposti. La durata dell'iniziativa è fissata complessivamente in anni uno a partire dalla sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata previa stipula di un nuovo accordo tra le parti.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante raccomandata A.R. e/o PEC.

Il recesso ha effetti decorsi trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso.

## Art. 3 (modalità operative)

- L'INRCA, attraverso la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Ancona, si impegna ad implementare nella propria organizzazione un infermiere messo a disposizione dalla Fondazione Nino Masera per il benessere dell'anziano, espressamente dedicato alle dimissioni difficili, riconoscendone e valorizzandone la funzione al fine di facilitare la presa in carico globale del paziente da parte dei servizi territoriali di destinazione. Il professionista si relazionerà, in sinergia con gli attuali servizi preposti dalla Direzione Medica di presidio, con:

- i reparti dell'ospedale durante la fase di dimissione per avere un quadro clinico assistenziale preciso del paziente complesso da un punto di vista assistenziale ;
- le Unità Valutative Integrate del territorio per un'anticipazione delle problematiche clinico-assistenziali al fine di una più efficace presa in carico da parte delle strutture/servizi di destinazione;
- la famiglia dell'anziano per valutare insieme le potenzialità assistenziali della stessa;

- L'INRCA, in collaborazione con la Fondazione Nino Masera per il benessere dell'anziano, predisporrà un piano operativo di intervento del professionista focalizzato essenzialmente al supporto tecnico- assistenziale nella fase immediatamente successiva alla dimissione;

- L'ASUR Marche riconosce nella nuova figura professionale di cui art. 2 della presente convenzione, il ruolo di facilitatore delle dimissioni complesse effettuate dal Presidio Ospedaliero INRCA di Ancona, favorendone la collaborazione con i propri organismi preposti alla valutazione per la presa in carico territoriale sia in sede di Unità Valutativa Integrata (UVI) che nell'ambito della definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);

- L'INRCA si impegna a mettere a disposizione della Direzione Generale e Sanitaria dell'ASUR oltre che dei Distretti Sanitari coinvolti, tutte le analisi ed i reports riguardanti le modalità di dimissioni effettuate secondo le nuove modalità e qualsiasi azione di feed-back orientata a contribuire a migliorare l'organizzazione del servizio di assistenza territoriale;

- La FONDAZIONE Nino Masera per il benessere dell'anziano provvede a reclutare la figura professionale di cui all'art. 2 della presente convenzione finanziandone in toto l'iniziativa e garantendone la presenza presso la Direzione Medica del presidio INRCA di Ancona per tutta la durata della presente convenzione.

- Durante lo svolgimento dell'iniziativa potranno essere apportate eventuali modifiche al progetto stesso, previo accordo tra le parti per iscritto e oggetto di protocollo aggiuntivo.

#### **Art. 4 (costo e modalità di finanziamento)**

La FONDAZIONE Nino Masera per il benessere dell'anziano sostiene finanziariamente l'intera iniziativa per tutta la durata della convenzione stessa, impegnandosi al pagamento delle spettanze nei confronti della nuova figura professionale di cui all'art 2 della presente convenzione.

#### **Art. 5 (coperture assicurative)**

La FONDAZIONE Nino Masera garantisce idonea copertura assicurativa per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi alla figura professionale di cui all'art. 2 impegnata nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede operativa dell'INRCA.

In caso di incidente, l'INRCA si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione e a far pervenire la necessaria documentazione.

#### **Art. 6 (sicurezza)**

L'INRCA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale della Fondazione impegnato nei locali dell'INRCA.

#### **Art. 7 (obblighi dell'operatore della Fondazione)**

L'operatore è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dalla convenzione, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività con quelle delle parti;

2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.

#### **Art. 8 (obblighi)**

Ciascuno dei contraenti è tenuto ad osservare nei confronti di chiunque il segreto delle informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza nell'applicazione della Convenzione, fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme in vigore.

I risultati, opportunamente elaborati, potranno essere concordemente utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

#### **Art. 9 (trattamento dati personali)**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i..

#### **Art. 10 (controversie)**

La presente Convenzione, non è soggetta ad IVA, sarà registrata in caso d'uso e le spese di bollo e registrazione saranno a carico del contraente che avrà provocato la necessità della registrazione stessa. Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Ancona, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.

#### **Art. 11 (registrazione)**

Le parti danno atto che la presente scrittura è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso (art. 5 del D.P.R. n. 131/1986) a spese della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 12 (norme finali)**

Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presenta Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

li.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

INRCA, Per il Direttore Generale, Giuseppe Zuccatelli,  
il Direttore Sanitario Claudio Maria Maffei.....

ASUR IL Direttore Generale , Gianni Genga.....

Fondazione Nino Masera per il benessere dell'anziano, il Presidente, Roberto La Rocca  
.....